

1.1.2 - Insediamento di giovani agricoltori

articolo **20**, lettera **a)** punto **ii)** e articolo **22** del Reg. (CE) n. 1698/2005

Scopo della misura

In un contesto di generale invecchiamento della forza lavoro in agricoltura, il futuro della professione agricola deve essere garantito. I giovani agricoltori possono portare nuove capacità, nuove energie e una maggiore professionalità nella gestione del settore agricolo. Conseguentemente un elevato numero di giovani agricoltori potrà portare ad un aumento dell'adattabilità ai cambiamenti del settore, ad aumentare la produttività del lavoro e a migliorare così la competitività delle imprese.

Definizione di “*primo insediamento*”

Si considera “*primo insediamento*” l’acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di titolare o contitolare, con l’attribuzione per la prima volta della partita IVA come produttore agricolo e l’iscrizione al registro delle imprese sezione speciale imprese agricole della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.), da parte di una persona di età inferiore a 40 anni che si assume la responsabilità della conduzione dell’azienda agricola e la conduce direttamente.

Contenuto della misura

Il Sostegno al “*primo insediamento*” di giovani agricoltori è concesso alle seguenti condizioni:

1. Il giovane agricoltore non deve avere ancora compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto e deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda;
2. Il giovane agricoltore al momento di presentazione della domanda di aiuto deve presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola redatto conformemente a quanto specificato al paragrafo successivo;
3. Il giovane agricoltore al momento di presentazione della domanda di aiuto deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali.

Il requisito di adeguate conoscenza e competenze professionali di cui al punto precedente è presunto quando il beneficiario abbia esercitato per almeno tre anni un’attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l’imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l’agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all’orientamento produttivo dell’azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale. Nel caso delle società, il requisito della capacità professionale si riferisce al soggetto incaricato dell’amministrazione o della direzione tecnica dell’azienda agricola;

Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, può conseguirli entro un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

4. Il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno 10 anni. In caso di infrazione di questo vincolo, esclusi i casi di forza maggiore, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
5. Il giovane agricoltore deve impegnarsi a raggiungere, entro 24 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto, una dimensione aziendale pari ad una unità lavorativa secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria. Tale dimensione deve essere mantenuta per tutto il periodo di durata del vincolo di cui al precedente punto 4. La dimensione aziendale di cui sopra è ridotta a otto decimi di unità lavorativa nel caso di insediamento in zona rurale c) o d). In caso di infrazione di questo vincolo, esclusi i casi di forza maggiore, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in aziende a conduzione associata, la dimensione aziendale deve richiedere almeno un volume di lavoro pari a una unità lavorativa per ogni contitolare secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento.

L'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende famigliari preesistenti non è ammissibile a finanziamento.

La domanda di concessione dell'aiuto deve essere presentata prima dell'insediamento. In fase di prima attuazione possono presentare domanda, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del PSR sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), anche gli agricoltori già insediati.

La concessione dell'aiuto deve avvenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre 18 mesi dall'insediamento del giovane.

Piano aziendale di sviluppo

Per ottenere la concessione dell'aiuto il giovane agricoltore dovrà presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che preveda investimenti per un importo non inferiore a 10.000 Euro e che contenga almeno i seguenti elementi:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola con particolare riguardo agli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda;
- gli obiettivi di sviluppo in termini di prodotto, mercato, strategia commerciale;
- gli obiettivi in termini di organizzazione aziendale: ciclo produttivo, organizzazione dei fattori produttivi, organizzazione del lavoro;
- il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
- le azioni per migliorare la sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo cronoprogramma a cadenza semestrale;
- le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità finanziaria delle azioni programmate;
- l'eventuale necessità di utilizzare il periodo di deroga di cui al precedente punto 3);
- una sintesi delle azioni che intende intraprendere per ottemperare ai requisiti comunitari vigenti con particolare attenzione alle norme sulla condizionalità. I

requisiti comunitari vigenti debbono essere rispettati entro un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

Il piano aziendale deve essere realizzato entro due anni dalla concessione dell'aiuto. L'eventuale parte di investimenti eccedente i 50.000 € può essere realizzata entro 4 anni dalla concessione dell'aiuto.

Eventuali richieste di revisione del piano aziendale devono essere richieste entro 6 mesi dalla scadenza del piano aziendale.

In caso di mancata realizzazione del piano aziendale, esclusi i casi di forza maggiore, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

Combinazione con altre misure

Il piano aziendale di sviluppo può contenere interventi ammissibili ai sensi delle seguenti misure: 111, 114, 121, 122, 132, 216, 227, 311, 411, 412 e 413 per le quali dovrà essere predisposta apposita domanda.

La realizzazione del piano aziendale di sviluppo nel suo complesso viene verificata, entro i termini indicati nello stesso piano aziendale e al più tardi entro 4 anni, dall'Ente che cura la concessione del premio di insediamento di cui alla presente misura. La competenza per la concessione e la verifica degli interventi realizzati attraverso le diverse misure sopraelencate rimane in capo agli Enti che ordinariamente ne curano l'esecuzione.

Destinatari della misura

Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda di aiuto non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola o agro-forestale in qualità di titolare o contitolare.

Sono esclusi dal finanziamento giovani agricoltori, che assumono la titolarità di un'azienda che precedentemente era stata condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età inferiore ai 50 anni e che abbia già beneficiato di un analogo premio per l'insediamento.

Quantificazione dell'aiuto e modalità di erogazione.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale da un importo minimo di 10.000 € fino ad un importo massimo di 40.000 € e/o come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40.000 €. Per la combinazione delle due forme di sostegno l'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore a 55.000 Euro.

L'aiuto è modulato in funzione del raggiungimento degli obiettivi del piano aziendale di sviluppo, in base a un sistema di indicatori definito nelle disposizioni di attuazione della misura. Il beneficiario può ottenere il pagamento frazionato dell'aiuto nel caso le caratteristiche e la durata del piano aziendale di sviluppo lo giustifichino. Il frazionamento non può eccedere le quattro rate.

In ogni caso, il pagamento dell'importo minimo (10.000 €) non può essere frazionato ed è disposto a insediamento avvenuto.

L'aiuto in conto interessi viene concesso come segue:

- a) L'importo del finanziamento ammesso a contributo non può essere superiore all'ammontare degli investimenti previsti dal piano aziendale di sviluppo;
- b) L'importo del premio in conto interessi non può essere superiore all'80% del tasso di riferimento applicato al finanziamento ammesso a contributo.

Il pagamento del premio in conto interessi avviene in un'unica rata a capitalizzazione anticipata

Area di operatività

La misura è applicabile sull'intero territorio regionale

Copertura Finanziaria in Euro

Costo totale	Spesa pubblica
14.514.286	14.514.286

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del Reg. (CE) 1320/2006

Spesa pubblica	FEASR	STATO	REGIONE	Spesa privata	Costo totale
900.000	315.000	409.500	175.500	0	900.000

Quantificazione degli obiettivi

TIPO INDICATORE	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ATTESO
Prodotto	Numero di giovani agricoltori beneficiari	N.	550
	Volume totale degli investimenti	M€	Totale: 40 Pubblico: 25 Privato: 15
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	€	1.150.000
Impatto	Crescita economica	€	1.151.150
	Produttività del lavoro (nel settore agricolo)	€/UL	76,35